



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N.R. 77 del 26/11/2021
(Reg. ORDSI)

PG del - COMCOMO

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN DETERMINATE AREE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA KERMESSE NATALIZIA "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" - 28° EDIZIONE, NEI GIORNI 27 – 28 NOVEMBRE 2021, 4 – 5 – 7- 8 – 11 -12 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 - 31 DICEMBRE 2021, 1 – 2 - 5 – 6 – 8 – 9 GENNAIO 2022, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 22:00.

SETTORE PROPONENTE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN DETERMINATE AREE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA KERMESSE NATALIZIA "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" - 28° EDIZIONE, NEI GIORNI 27 - 28 NOVEMBRE 2021, 4 - 5 - 7- 8 - 11 -12 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 31 DICEMBRE 2021, 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 GENNAIO 2022, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 22:00.

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

1. l'Organizzazione mondiale della Sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
2. il Consiglio dei Ministri n. 30 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Premesso altresì che:

1. l'ordinanza del Ministro della Salute n° 779 dell'undici giugno 2021 ha collocato la regione Lombardia in zona bianca a partire dal successivo 14 giugno, condizione che prevedeva la pressoché totale riapertura delle attività economica e la libera fruizione degli spazi pubblici;
2. l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca» - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 148 del 23 giugno 2021, ha stabilito che dal 28 giugno seguente nelle così designate - zone bianche - cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
3. l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 30.10.2021 ha prorogato gli effetti dell'ordinanza del 22 giugno al 31 dicembre 2021;

4. l'articolo 9 – bis del decreto legge n° 52 del 22 aprile 2021 stabilisce che a partire dal 6 agosto 2021, l'accesso sagre e alle fiere è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
5. il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri n° 48 del 25.11.2021 che detta una nuova disciplina per la certificazione verde di cui al decreto legge 52 del 22 aprile 2021 nel periodo 06 dicembre 2021 – 15 gennaio 2022;

Considerato che:

1. da sabato 27 novembre 2021 e fino a domenica 06 gennaio 2022, con possibilità di proroga a domenica 09 gennaio, il centro storico ed i giardini a lago, saranno interessati da numerosi eventi ed attrazioni previsti dal programma della kermesse – Como città dei Balocchi – 28° edizione, manifestazione che storicamente conduce in città un rilevante numero di turisti e gitanti;
2. a causa del clima di allegra confusione che caratterizza simili manifestazioni e che induce i partecipanti a ridurre la normale soglia di attenzione, si possono determinare situazioni di potenziale impossibilità a mantenere un congruo distanziamento (cfr. almeno un metro) tra i visitatori, così da scongiurare il rischio di contagio attraverso la trasmissione aerea del virus veicolate dalle goccioline respiratorie;

Dato atto che: l'area territoriale corrispondente alla "città murata", delimitata dalle vie di cui alla planimetria allegata (Viale Varese, Viale Cattaneo, Viale Spallino, Viale Battisti, Via Sauro, Via Bertinelli, Lungo Lario Trieste, Via Cairoli, Piazza Volta, Via Grassi, Via Garibaldi), già per vocazione storico, artistica e commerciale sono fruite da migliaia di pedoni nei giorni prefestivi e festivi tanto da essersi reso necessario nel corso del corrente anno l'istituzione di sensi unici pedonali, rappresentano anche il fulcro della kermesse;

Tenuto conto che: l'uso del dispositivo di protezione individuale (cfr. mascherina) costituisce un presidio sanitario che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti e già previste, per quanto compatibili, per taluni profili, nel piano riguardante la safety e la security presentato dall'organizzatore;

Verificato che: è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'osservatorio Epidemiologico dell'ATS Insubriae;
Ritenuto, pertanto, necessario dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina all'interno della "città murata" delimitata dalle vie di cui alla planimetria allegata (Viale Varese, Viale Cattaneo, Viale Spallino, Viale Battisti, Via Sauro, Via Bertinelli, Lungo Lario Trieste, Via Cairoli, Piazza Volta, Via Grassi, Via Garibaldi);

Richiamato il verbale della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e La sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 24 novembre, durante il quale si è convenuto sull'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale una specifica ordinanza che obblighi l'utilizzo della mascherina in occasione della manifestazione – Como Città dei Balocchi", nei giorni prefestivi e festivi nelle zone a più alto tasso di frequentazione, individuabili nel centro storico cittadino;

Visti:

1. **gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;**
2. **il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
3. **il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
4. **il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*;
5. **il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
6. **il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149**, recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
7. **il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157**, recante *Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
8. **il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158**, recante *Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*;
9. **decreto-legge 14 gennaio 2021, n° 2**, recante *Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*;
10. **il decreto-legge 22 aprile 2021, n° 52**, recante *Misure urgenti per la graduale ripresa della attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento e diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ss.mm.ii.*;
11. **il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri n° 48 del 25.11.2021** recante *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*;
12. **il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021**, recante *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;
13. **l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021**, *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca» - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 148 del 23 giugno 2021*;
14. **l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021**, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 30.10.2021 << *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* >>.

Vista altresì:

1. la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L. n. 833/1978;

2. l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 secondo cui - In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Dato atto che: ai sensi della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Vice Comandante la Polizia Locale, Commissario Capo Coordinatore Luciano CAMPAGNOLI;

ORDINA

1. è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro **nei giorni 27 – 28 novembre 2021, 4 – 5 – 7- 8 – 11 - 12 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 - 31 dicembre 2021, 1 – 2 - 5 – 6 – 8 – 9 gennaio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 22.00**, all'interno della "città murata" delimitata dalle vie di cui alla planimetria allegata (Viale Varese, Viale Cattaneo, Viale Spallino, Viale Battisti, Via Sauro, Via Bertinelli, Lungo Lario Trieste, Via Cairoli, Piazza Volta, Via Grassi, Via Garibaldi);
2. la prescrizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi è affetto da comprovate condizioni di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

RICORDA

1. Ai visitatori della manifestazione – Como città dei balocchi – 28° edizione che devono essere in possesso della certificazione verde, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 52/2021 come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 105/2021 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, ovvero in tutti quei luoghi (cfr. anche all'aperto) che per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori, vigendo sull'organizzatore l'onere preliminare del controllo.
2. Agli avventori dei punti di ristoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di gastronomia et similia ovunque ubicate sul territorio comunale realizzati all'interno delle strutture provvisorie (es. casette di legno, food truck, ecc.) previste dall'offerta tecnica dell'operatore economico concessionario dell'organizzazione della manifestazione natalizia 2021 – Como città dei Balocchi, 28° edizione – che dovranno essere muniti di certificazione verde ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 52/2001, essendo compito anche del titolare della singola attività la verifica del titolo.
3. L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

4. In "zona bianca" il dispositivo di protezione individuale delle vie aeree (cfr. mascherina) deve inoltre essere obbligatoriamente indossato all'aperto in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti (es. aree mercatali anche all'aperto, in coda all'interno di un pubblico esercizio quali bar, ristoranti, e via scorrendo).

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- a) trasmessa alla Prefettura di Como nell'ambito del coordinamento delle Forze di Polizia Nazionali e Locali;
- b) alla Questura di Como, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- c) affissa all'Albo Pretorio Comunale;
- d) diffusa attraverso i consueti canali informativi.

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sarà applicata la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;
- l'applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni in essa contenute è demandata al Corpo di Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.

IL SINDACO

Dott. Mario Landriscina

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN DETERMINATE AREE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA KERMESSE NATALIZIA "COMO CITTA' DEI BALOCCHI" - 28° EDIZIONE, NEI GIORNI 27 – 28 NOVEMBRE 2021, 4 – 5 – 7- 8 – 11 -12 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 - 31 DICEMBRE 2021, 1 – 2 - 5 – 6 – 8 – 9 GENNAIO 2022, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 22:00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole *ex artt.* 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

Sede, li 26/11/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

U